



COMUNE DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.2015/4913/00005

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO DELLE INFRASTRUTTURE E
DELL'AMBIENTE\SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Unità Operativa Ufficio di Piano

OGGETTO: verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante n. 5 al Piano Regolatore Generale Comunale - conclusioni


TIPO ATTO: Delibera di Giunta
TIPO VOTAZIONE: voto palese
IMMEDIATA ESECUZIONE: Sì

VISTO IL RELATORE

 (rag. Carlo Giacomello)

Parere favorevole ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

**IL DIRIGENTE DI
SERVIZIO**



(ing. Luigi Fantini)

**IL RESPONSABILE del
SERVIZIO FINANZIARIO**

(dott. Marina Del Giudice)

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n.33 del 22 aprile 2015 è stata adottata la variante n. 5 al Piano Regolatore Generale Comunale, relativa all'architettura del '900 e ai nuclei storici minori e agglomerati di matrice rurale;

Esaminati gli elaborati di variante predisposti dal Servizio Pianificazione Territoriale, in particolare la "Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente", redatta ai sensi dell'Allegato I alla Parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che la Relazione sopraccitata giunge alla conclusione di non assoggettabilità alla procedura completa di Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui agli articoli da 13 a 18 per la variante in argomento, in quanto non si rilevano effetti significativi sull'ambiente;

Richiamato il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. che disciplina le procedure di VAS e l'art. 4 della LR 16/2008 che integra la legislazione vigente in materia di VAS degli strumenti di pianificazione comunale;

Visto che l'art. 6, comma 3, del citato D.Lgs. 152/2006 precisa che per i piani e programmi, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, e per le modifiche minori dei piani e programmi la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente;

Atteso che ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) della L.R. 16/2008 sono considerate piccole aree a livello locale di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici;

Considerato che la variante n. 5 è una variante non sostanziale allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'articolo 63, comma 5, della L.R n. 5/2007 e dell'art. 17 del DPR n. 20 marzo 2008, n. 086/Pres;

Visto l'art. 12, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 che prescrive che la verifica di assoggettabilità a VAS, relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 13 a 18, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati;

Dato atto che il PRGC vigente è stato sottoposto alla procedura di VAS conformemente a quanto disposto dal titolo II del D.Lgs. 152/2006, con decisione finale in sede di approvazione con delibera consiliare n. 57 d'ord. del 03.09.12;

Visto che l'Autorità competente è tenuta a verificare, sulla base della relazione di verifica preventiva allegata alla variante e tenuto conto dei contributi e delle osservazioni pervenute, se le variazioni proposte dalla variante stessa possono avere impatti significativi sull'ambiente;

Visto che, secondo il disposto dell'art. 4 della L.R. 16/2008, l'Autorità competente è la Giunta comunale;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 197 del 22/06/2015 con la quale sono stati individuati, in collaborazione con l'Autorità procedente, i seguenti organi e uffici comunali competenti in materia ambientale da consultare per un parere sul documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS della variante urbanistica:

- la Commissione Locale per il Paesaggio
- il Servizio Edilizia Privata e Sportello Unico

Preso atto del parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 26/06/2015 che ritiene che la variante in oggetto non sia assoggettabile alla procedura di V.A.S.;

Preso atto del parere espresso dal Servizio Edilizia Privata e Sportello Unico con nota prot. PI/C 0006120 del 03/07/2015 che ritiene non necessario assoggettare la variante ad ulteriore procedimento di V.A.S.;

Ritenuto di condividere i contenuti della "Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente", redatta ai fini della VAS e facente parte degli elaborati della variante n. 5 al vigente PRGC, e di condividere, altresì, i sopra richiamati pareri e quindi di stabilire, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la non assoggettabilità della variante urbanistica alla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 medesimo;

Dato atto che con il conferimento di efficacia al provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS, in sede di approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale, si adempie nella sostanza al disposto dell'articolo 12, comma 4, del D.Lgs 152/2006, che subordina l'emissione del provvedimento stesso al fatto di "sentire" l'autorità procedente: in tal modo, infatti, nel provvedimento di esclusione convergono le valutazioni dei due organi nell'ambito delle loro competenze di autorità competente e procedente;

DELIBERA

1. di condividere e fare propri i contenuti della “Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente”, redatta ai fini della VAS e facente parte degli elaborati della variante n. 5 al vigente PRGC relativa all’architettura del ‘900 e ai nuclei storici minori e agglomerati di matrice rurale, in particolare le conclusioni della stessa:

“Alla luce dei risultati emersi dall’attività di verifica si ritiene che non sia necessario procedere oltre con l’applicazione completa della procedura di VAS relativa alla variante in argomento in quanto la stessa:

- *riveste le caratteristiche delle “modifiche minori” dei piani e programmi di cui al comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs. 152/2006;*
- *non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria;*
- *è priva di significativi effetti indotti sull’ambiente, in quanto finalizzata alla precisazione di tipologie e criteri per l’intervento su immobili di pregio esistenti, con l’obiettivo di salvaguardarne elementi caratteristici e significativi (architettonici e naturali);*
- *risponde al dichiarato obiettivo dell’Amministrazione di salvaguardare e tutelare le aree di matrice rurale, gli edifici catalogati e relative aree di pertinenza, salvaguardandone le caratteristiche architettoniche, tipologiche e storiche significative presenti e valorizzando gli edifici stessi, quali parti della città e dell’immagine urbana;*
- *non apporta effetti oggettivi sull’ambiente ulteriori rispetto alle attività ed usi già assentiti.*

Ciò premesso, ritenendo che la variante non apporti effetti negativi sull’ambiente, il Comune di Udine si impegna a proseguire nella tutela e salvaguardia delle componenti ambientali, all’interno dei processi di pianificazione dei propri strumenti urbanistici, generali e attuativi, in stretta sintonia con le disposizioni normative comunitarie in materia.”

2. di prendere atto dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, che concordano sulla esclusione della variante dalla procedura di VAS;
3. di stabilire, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006, in considerazione della scarsa significatività dei contenuti della variante sotto il profilo degli effetti ambientali e in esito alle conclusioni della Relazione di verifica VAS e dei pareri espressi dalle autorità competenti, l’esclusione della variante n. 5 al vigente P.R.G.C. dalla Valutazione ambientale strategica, di cui agli art. 13-18 del D.Lgs 152/2006; l’esclusione diverrà efficace contestualmente alla formale condivisione da parte dell’Autorità procedente, che si intenderà sancita con l’atto di approvazione della variante stessa da parte del Consiglio Comunale;
4. di stabilire che l’esito della verifica di assoggettabilità a VAS venga reso noto mediante pubblicazione sul sito web comunale, in ottemperanza di quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 – *Norme in materia ambientale* e dal D.Lgs 33/2013 – *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.*